

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 21 giugno 2022, n. 222 **Istituto per i Servizi alla Persona per l'Europa (ISPE) di Lecce. Dichiarazione di decadenza, ai sensi dell'art. 7, commi 4 e 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del parere favorevole rilasciato con D.D. n. 72 del 27/03/2008 a seguito della richiesta di verifica di compatibilità del Comune di Maglie (LE), per la realizzazione, alla Via Orfanotrofico (ex Istituto "Annesi Capace"), di n. 1 Centro Diurno (art. 4 R.R. n. 7/2002) con n. 20 posti.**

### Il Dirigente della Sezione

**Vista** la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 - Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

**Vista** la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

**Visti** gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

**Vista** la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, modificato e integrato con successivi Decreti del Presidente della Giunta regionale n. 45 del 10/02/2021, n. 262 del 10/08/2021 e n. 327 del 17/09/2021;

**Vista** la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 9 del 04/03/2022 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale 7 marzo 2022 n. 322 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta in favore del Dott. Mauro Nicastro.

In Bari, presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO), sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario Raffaella Corvasce e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

Il R.R. n. 7/2002 – *"Regolamento regionale di organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne pubbliche e private"* prevede all'art. 4 *"Il Centro diurno, aperto per almeno 8 ore al giorno per sei giorni settimanali, svolge funzioni terapeutico - riabilitative tese a impedire e/o arrestare processi di isolamento relazionale e di emarginazione e a prevenire e contenere il ricovero"*.

La L.R. n. 9/2017 *"Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private"* e s.m.i. prevede:

- all'art. 7, comma 4 che *"Il parere di compatibilità di cui al comma 3 ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal successivo comma 5, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza."*;
- all'art. 7, comma 5 che *"Il comune inderogabilmente, entro centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, rilascia l'autorizzazione alla realizzazione. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di 120 giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo"*

*alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del Comune del parere favorevole di compatibilità regionale.”;*

- *all’art. 7, comma 6 che “Il termine biennale di validità del parere di compatibilità di cui al comma 4 del presente articolo è prorogato, con provvedimento del dirigente della sezione regionale competente, in presenza di eventi ostativi alla prosecuzione o completamento dell’opera, non imputabili al soggetto interessato che ne dimostri la sussistenza a mezzo di specifica certificazione del comune o del direttore dei lavori. La proroga è richiesta prima della scadenza del termine di cui al comma 4 e non può in ogni caso superare i centottanta giorni.”;*
- *all’art. 29, comma 10 sexies che “Si considerano comunque validi i pareri di compatibilità scaduti entro il 30 gennaio 2020, per i quali non sia stato emanato provvedimento dichiarativo di decadenza non più soggetto ad impugnazione, qualora gli interessati presentino entro e non oltre il 31 luglio 2021 istanza di autorizzazione all’esercizio, corredata degli allegati di cui all’art. 8, comma 2.”.*

Con Determinazione Dirigenziale n. 72 del 27/03/2008 il Settore Programmazione e Gestione Sanitaria (PGS) ha rilasciato, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., parere favorevole di compatibilità al Comune di Maglie (LE) per la realizzazione alla Via Orfanotrofio (ex Istituto Annesi Capace), da parte dell’ISPE (Istituto di Servizi alle Persone per l’Europa) di Lecce, di un Centro Diurno Psichiatrico (art. 4 R.R. n. 7/2002) con n. 20 posti;

con nota prot. n. A00\_081/4140/APS1 del 13/12/2012 ad oggetto *“Parere favorevole di compatibilità alla realizzazione di un Centro Diurno Psichiatrico nel Comune di Maglie (LE). Scadenza termine di validità ex art. 7, comma 2-bis della L.R. n. 8/2004 s.m.i. e art. 41 L.R. n. 38/2011. Diffida a richiedere l’autorizzazione all’esercizio entro il 31/12/2012.”*, il Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria (APS) ha comunicato al Legale Rappresentante dell’ISPE ed al Sindaco del Comune di Maglie (LE) quanto segue:

*“(…)*

*Agli atti di questo Servizio non risulta, ad oggi, pervenuta dall’ISPE alcuna istanza di autorizzazione all’esercizio ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., né risulta che il Comune abbia rilasciato autorizzazione alla realizzazione come per legge.*

*A tal proposito si fa presente che l’art. 7 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., così come modificato ed integrato dall’art. 4 della L.R. n. 4 del 25/02/2010, al comma 2-bis prevede che: “Il parere di compatibilità di cui al comma 2 ha validità biennale a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia fatto richiesta di autorizzazione all’esercizio alla Regione o all’amministrazione comunale, con determinazione del dirigente del servizio competente si procede alla revoca, previa diffida ai sensi di legge, del parere di compatibilità e alla contestuale notifica dell’atto all’amministrazione comunale che ha avviato la richiesta.”.*

*Successivamente l’art. 41, comma 1 della L.R. n. 38/2011 (BURP n. 201 del 30/12/2011) ha prorogato i predetti termini al 31/12/2012.*

*Per quanto innanzi esposto, si diffida codesto ISPE, ai sensi dell’art. 7, co. 2-bis della L.R. 8/2004 e s.m.i., a **richiedere entro il 31/12/2012 l’autorizzazione all’esercizio** della struttura in oggetto, mediante il relativo modello di domanda approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2095 del 29/12/2004 e pubblicato sul BURP n. 7 suppl. del 14 gennaio 2005 AUTESERC1 per l’esercizio di attività sanitaria e/o socio sanitaria di cui alla L.R. n. 8/2004, art. 5 lett. a) punto 1), corredata della documentazione prevista e completo dei dati ivi indicati, avvertendo che decorso inutilmente il suddetto termine, il parere di compatibilità espresso con la Determinazione Dirigenziale n. 72 del 27/3/2008 cesserà la propria validità, e pertanto questo Servizio provvederà ad adottare il relativo provvedimento di revoca.*

*Si chiede, inoltre, al Sindaco del Comune di Maglie di trasmettere allo scrivente Servizio copia conforme dell’autorizzazione alla realizzazione eventualmente rilasciata.”;*

con nota prot. n. A00\_183/10740 del 29/06/2021 ad oggetto *“Istituto per i Servizi alla Persona per l’Europa (ISPE) di Lecce. Parere favorevole di compatibilità rilasciato con D.D. n. 72 del 27/03/2008, per la realizzazione*

nel Comune di Maglie (LE), alla Via Orfanotrofio (ex Istituto "Annesi Capace"), di n. 1 Centro Diurno con n. 20 posti (art. 4 R.R. n. 7/2002). COMUNICAZIONE.", trasmessa al Legale Rappresentante dell'Istituto per i Servizi alla Persona per l'Europa (ISPE) di Lecce, e, per conoscenza, al Direttore Generale della ASL LE e al Direttore del DSM della ASL LE, al Sindaco del Comune di Maglie (LE), questa Sezione ha rappresentato quanto segue:

"(...)

- che, con riferimento alla sopra riportata nota prot. n. A00\_081/4140/APS1 del 13/12/2012, non è pervenuto alcun riscontro alla scrivente;
- che per mero disguido amministrativo non è stato adottato da questa Sezione il conseguente provvedimento di revoca del parere di compatibilità rilasciato con D.D. n. 72 del 27/03/2008;

**si rileva quanto segue:**

- con la Legge regionale n. 15 dell'8/6/2021 ad oggetto "Misure di semplificazione in materia sanitaria", pubblicata sul BURP n. 76 suppl. del 10/6/2021 ed entrata in vigore il giorno della sua pubblicazione, è stato - tra l'altro - modificato l'art. 29 della L.R. n. 9/2017;
- in particolare, l'art. 1 "Modifiche all'articolo 29 della l.r. 9/2017" della L.R. n. 15/2021 recita:

"1. All'articolo 29 della legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private), sono apportate le seguenti modifiche:

a) (...);

b) dopo il comma 10 quinquies sono aggiunti i seguenti

10 sexies. Si considerano comunque validi i pareri di compatibilità scaduti entro il 30 gennaio 2020, per i quali non sia stato emanato provvedimento dichiarativo di decadenza non più soggetto ad impugnazione, qualora gli interessati presentino entro e non oltre il 31 luglio 2021 istanza di autorizzazione all'esercizio, corredata degli allegati di cui all'art. 8, comma 2. (grassetto aggiunto).

(...)"

Per quanto sopra riportato;  
considerato:

- che il parere favorevole di compatibilità rilasciato con D.D. n. 72 del 27/03/2008 è scaduto il 31/12/2012;
- che per lo stesso non è stato adottato un provvedimento di revoca né emanato provvedimento dichiarativo di decadenza;

**si comunica alla S.V. che entro il termine del 31/07/2021 potrà essere presentata istanza di autorizzazione all'esercizio, corredata degli allegati e delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui all'art. 8, comma 2 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., nonché dell'autorizzazione comunale alla realizzazione, pena la dichiarazione di decadenza, con apposita determinazione, del medesimo parere."**

Per tutto quanto sopra riportato;

atteso che l'Istituto per i Servizi alla Persona per l'Europa (ISPE) di Lecce non ha presentato istanza di autorizzazione all'esercizio nei termini previsti dal sopra riportato comma 10 sexies dell'art. 29 della L.R. n. 9/2017 s.m.i.;

si propone, ai sensi dell'art. 7, commi 4 e 5 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., di dichiarare decaduto il parere favorevole espresso con la Determinazione Dirigenziale n. 72 del 27/03/2008 a seguito della richiesta di

verifica di compatibilità dal Comune di Maglie (LE) in relazione all'istanza dell'Istituto per i Servizi alla Persona per l'Europa (ISPE) di Lecce per l'autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Centro Diurno (art. 4 R.R. n. 7/2002) con n. 20 posti, da ubicare alla Via Via Orfanotrofo (ex Istituto "Annesi Capace").

#### **VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03**

##### **Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

#### **ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

#### **IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA**

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario Raffaella Corvasce e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

#### **D E T E R M I N A**

ai sensi dell'art. 7, commi 4 e 5 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., di dichiarare decaduto il parere favorevole espresso con la Determinazione Dirigenziale n. 72 del 27/03/2008 a seguito della richiesta di verifica di compatibilità dal Comune di Maglie (LE) in relazione all'istanza dell'Istituto per i Servizi alla Persona per l'Europa (ISPE) di Lecce per l'autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Centro Diurno (art. 4 R.R. n. 7/2002) con n. 20 posti, da ubicare alla Via Via Orfanotrofo (ex Istituto "Annesi Capace").

- di notificare il presente provvedimento:
  - al Legale Rappresentante dell'Istituto per i Servizi alla Persona per l'Europa (ISPE) di Lecce, Via San Lazzaro n. 15 Lecce;
  - al Direttore Generale dell'ASL LE;
  - al Direttore del Dipartimento di Salute Mentale ASL LE;
  - al Sindaco del Comune Maglie (LE).

Il presente provvedimento, redatto in unico originale e composto di n. 6 facciate è dichiarato immediatamente esecutivo e:

- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;

- sarà conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene in applicazione delle *“Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1”* dettate dal Segretario Generale della Presidenza;
- sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22/2021, mediante affissione per 10 giorni lavorativi, a decorrere dalla data della sua adozione, all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA in ottemperanza alle medesime *“Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1”*;
- sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA, al Segretario della Giunta Regionale;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- sarà trasmesso al Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza alle persone in condizioni di fragilità - Assistenza Sociosanitaria;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l’albo telematico*);
- viene redatto in forma integrale.

**Il Dirigente della Sezione SGO**

Mauro NICASTRO